

Aspettativa dal lavoro

I lavoratori attivi sia nel settore pubblico sia privato hanno diritto a periodi di assenza dal lavoro che possono dare diritto o meno alla retribuzione: l'aspettativa può essere richiesta e concessa in svariati casi.

Cariche pubbliche elettive

L'aspettativa per cariche pubbliche elettive, non retribuita, richiesta dal lavoratore per poter svolgere il suo mandato a seguito di un'elezione presso un'assemblea pubblica, relativa a una delle seguenti cariche: membri del Parlamento Europeo o Nazionale e delle assemblee regionali, sindaci di comuni, presidenti di province, di consigli comunali e provinciali, di consigli circoscrizionali (solo nelle città con più di 500.000 abitanti), assessori, consiglieri comunali, provinciali, di comunità montane e unioni di comuni.

Per tutta la durata dell'aspettativa il lavoratore dipendente ha diritto a conservare il posto di lavoro, ma non riceverà alcuna retribuzione.

Dottorato di ricerca

L'aspettativa per dottorato di ricerca è un diritto spettante al pubblico dipendente che può richiederla nel caso in cui venga ammesso a un corso di dottorato presso un'università. È concessa ai dipendenti pubblici che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca o iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, già beneficiari del periodo di assenza per aspettativa.

La durata dell'aspettativa deve essere pari a quella del corso di dottorato, ma per poterla concedere occorre l'autorizzazione della Pubblica Amministrazione presso la quale lavora il dipendente. Per quanto riguarda la retribuzione si distingue tra:

- dottorato con borsa: il lavoratore non è retribuito dalla PA di appartenenza;
- dottorato senza borsa: l'amministrazione è tenuta a corrispondere la retribuzione mensile.

Al momento del conseguimento del dottorato di ricerca, se cessa il rapporto di lavoro con l'amministrazione per volontà del dipendente nei 2 anni successivi, il lavoratore deve restituire tutte le retribuzioni percepite durante l'aspettativa laddove queste fossero rimaste a carico dell'amministrazione.

Avvio attività professionale

Il pubblico dipendente può chiedere un periodo di aspettativa al fine di avviare un'attività professionale o imprenditoriale per un periodo massimo di 12 mesi, anche frazionati. In tal caso è necessaria l'autorizzazione della Pubblica Amministrazione di appartenenza. Il lavoratore può svolgere una seconda attività, in modo continuativo, solo se lavora con un contratto di lavoro a tempo parziale con orario ridotto in misura pari o superiore al 50%. Il periodo di aspettativa non è retribuito e non rileva ai fini della pensione.

Altre tipologie

È possibile ottenere l'aspettativa anche per:

- tossicodipendenza: per consentire l'accedere a terapie e riabilitazioni presso il SSN conservando il posto di lavoro.
- motivi personali: il lavoratore dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato, per particolari motivi personali e/o familiari, può chiedere l'aspettativa non retribuita per un massimo di 12 mesi, fruibile anche in maniera frazionata.
- formazione: i lavoratori dipendenti sia pubblici che privati, con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o PA, possono richiedere un'aspettativa per la formazione per un periodo non superiore ad 11 mesi, continuativo o frazionato. La formazione è quella finalizzata al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea o alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle proposte o finanziate dal datore di lavoro. Non è retribuita.
- ricongiungimento con il coniuge all'estero: il pubblico dipendente il cui coniuge lavora all'estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa se la pubblica amministrazione non può destinarlo all'estero. Non è retribuita.
- volontariato: lavoratori, pubblici e privati possono richiedere un periodo di assenza dal lavoro per prestare soccorso e assistenza in casi di calamità e catastrofi (da 30 giorni continuativi a 90 giorni all'anno) ovvero per partecipare ad attività di pianificazione, simulazione di emergenza e formazione (fino a 30 giorni annui complessivi. È retribuita ma il datore di lavoro può chiedere il rimborso all'autorità di protezione civile territorialmente competente entro 2 anni).